

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA

REGOLAMENTO PER L'USO DEL DEMANIO MARITTIMO
A FINALITA' TURISTICO - RICREATIVE

I N D I C E

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Aree libere e servizi di uso comune

Capo II – Concessioni demaniali marittime

Articolo 3 - Oggetto della concessione

Articolo 4 - Scopo della concessione

Articolo 4 bis - Durata

Articolo 5 - Compatibilità della concessione con il pubblico uso

Capo III - Obblighi generali derivanti dalla concessione

Articolo 6 - Obblighi per i concessionari del demanio marittimo

Articolo 7 - Prescrizioni minime per i servizi di salvataggio e di primo soccorso

Articolo 8 - Prescrizioni minime per la sicurezza della balneazione

Articolo 9 - Prescrizioni minime per la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione

Articolo 10 - Contributo per servizi straordinari di interesse generale

Capo IV - Titolo concessorio

Articolo 11 - Contenuto dell'atto di concessione.

Articolo 12 - Garanzie

Articolo 13 - Condizioni della garanzia fideiussoria

Articolo 14 - Responsabilità e assicurazione

Capo V - Procedura selettiva per l'affidamento di nuove concessioni

Articolo 15 - Principi e normativa applicabile

Articolo 16 - Avvio della procedura selettiva

Articolo 17 - Requisiti di partecipazione

Articolo 18 - Contenuto delle istanze di parte

Articolo 19 - Condizioni di ammissibilità dell'offerta tecnica

Articolo 20 - Esiti della pubblicazione

Articolo 21 - Criteri di valutazione delle offerte

Articolo 22 - Commissione

Articolo 23 - Esiti procedura selettiva

Capo VI - Fase istruttoria

Articolo 24 - Istruttoria per il rilascio della concessione

Articolo 25 - Pareri di altre autorità

Articolo 26 - Conferenza di servizi

Capo VII – Rilascio del titolo e adempimenti successivi

Articolo 27 - Stipula

Articolo 28 - Immissione nel possesso dei beni oggetto di concessione

Capo VIII - Altri procedimenti in materia di demanio marittimo

Articolo 29 - Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto di concessione

Articolo 30 - Anticipata occupazione

Articolo 31 - Occupazioni fino a 30 giorni

Capo IX - Procedure per le variazioni al contenuto della concessione

Articolo 32 - Autorizzazione alla variazione al contenuto della concessione

Articolo 33 - Subingresso

Capo X - Cessazione del titolo concessorio

Articolo 34 - Attività di verifica e decadenza dalla concessione

Articolo 35 - Revoca ed estinzione della concessione

Articolo 36 - Rinuncia

Capo XI - Attività in area demaniale

Articolo 37 - Rimozione strutture di facile rimozione o reversibili e strutture mobili

Articolo 38 - Installazione piattaforme

Articolo 39 - Divieti generali

Articolo 40 - Attività soggette ad autorizzazione

Capo XII - Norme finali

Articolo 41 - Disposizioni in materia di navigazione

Articolo 42 - Sanzioni

Articolo 43 - Diritti di istruttoria

Articolo 44 - Disposizioni finali

Articolo 45 - Norme transitorie

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per finalità turistico – ricreative, situati nel territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera l) del D. lgs. n. 112/98 e da queste ultime conferiti ai Comuni con L.R.V. n. 9/2001 aggiornata nel Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo (L.R.V. n. 33/2002).
2. Le norme del presente Regolamento si applicano in quanto non in contrasto con i Piani Particolareggiati per gli Arenili.

Articolo 2 - Aree libere e servizi di uso comune

1. Sono ad uso comune i servizi quali il salvataggio, il primo soccorso, la pulizia della battigia e dell'arenile, diretti gratuitamente a favore di chiunque.
2. Sono considerate libere le aree che chiunque può utilizzare liberamente e gratuitamente anche quando sono realizzate opere e manufatti dove è assicurato lo stesso uso.
3. La concessione non attribuisce comunque al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle aree libere ad uso comune.

Capo II – Concessioni demaniali marittime

Articolo 3 – Oggetto della concessione

1. La concessione demaniale marittima consente l'occupazione e l'uso anche esclusivo di zone di spiaggia o di mare o altre aree demaniali con finalità turistiche ricreative.
2. Vi è occupazione quando è impedita o limitata l'utilizzazione libera e gratuita di chiunque, anche con scritte o comportamenti che inducono a ritenere riservato l'uso del bene.
3. L'uso è esclusivo quando è riservato a soggetti determinati o dai medesimi è consentito o vietato.

Articolo 4 - Scopo della concessione

1. L'occupazione e l'uso esclusivo sono consentiti per lo scopo indicato nell'atto di concessione che individua il tipo di attività consentita e gli eventuali fini di beneficenza o di pubblico interesse.
2. Può essere autorizzato l'esercizio di una o più attività secondarie, diverse da quelle previste nell'oggetto della concessione, a condizione che lo scopo principale non venga alterato.

Articolo 4 bis – Durata

1. La durata della concessione è di anni sei. È prevista una durata maggiore, sino ad anni venti, in relazione all'importo dell'investimento proposto dall'istante, così come previsto dalla tabella e)-ter contenuta nell'allegato S/3 della L.R.V. 33/2002 e ss.mm.ii.

Articolo 5 - Compatibilità della concessione con il pubblico uso

1. La concessione può essere rilasciata solo se compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti tenuto conto che la stessa può consentire l'esercizio di una o più delle attività previste dall'art. 1 del D.L. n. 400/93, conv. in L. n. 494/93 e dall'allegato S/4 della L.R.V. n. 33/2002.

Capo III - Obblighi generali derivanti dalla concessione

Articolo 6 - Obblighi per i concessionari del demanio marittimo

1. Il concessionario di stabilimento balneare è tenuto:
 - a) alla manutenzione e pulizia dell'arenile del fronte concessione fino allo specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia, nonché delle aree limitrofe a libera fruizione non in concessione, per un'estensione non inferiore a metri 25 dal confine, durante tutto l'anno;
 - b) a garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione durante tutto il periodo dell'anno e a qualsiasi orario. Gli accessi devono essere conformi a quanto previsto dai vigenti piani particolareggiati;
 - c) a munirsi delle autorizzazioni e a trasmettere le comunicazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività svolte all'interno della concessione;
 - d) alla raccolta e al conferimento differenziato (raccolta differenziata) dei rifiuti prodotti, secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali e degli accordi con l'Ente preposto al loro smaltimento;
 - e) a esporre in forma visibile al pubblico copia del presente Regolamento, dell'Ordinanza sulla sicurezza balneare, dell'Ordinanza sulle attività balneari nonché le tariffe praticate dal complesso balneare.
2. Per le concessioni all'interno del SITO IT3250023 Lido di Venezia – biotopi litoranei, il quale è soggetto a obiettivi gestionali da raggiungersi attraverso l'attuazione di misure di conservazione, le operazioni di pulizia nelle fasce interessate dalle linee di deposito marine e nei siti di nidificazione della specie *Charadrius alexandrinus* (Fratino) devono essere effettuate entro il 30 aprile, fatte salve deroghe o variazioni previste nelle apposite autorizzazioni al transito e pulizia.
3. In caso di incuria evidente e documentata, il concessionario sarà diffidato ad adempiere entro il termine di 5 giorni. In caso di non ottemperanza alla diffida nel termine richiesto, l'Amministrazione comunale potrà provvedervi e successivamente rivalersi sul concessionario inadempiente.
4. Qualora si verificano, durante la stagione balneare, per fenomeni naturali, depositi straordinari ed eccezionali di alghe e/o rifiuti e/o altro materiale organico spiaggiato, sul tratto di arenile antistante le aree oggetto di concessione demaniale tali da comprometterne la fruizione, l'Amministrazione comunale provvederà alla loro rimozione, trasporto e smaltimento, qualora il concessionario si sia impegnato a corrispondere il contributo di cui all'art. 10.
5. Gli obblighi e le condizioni generali previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, dal presente regolamento, da altri regolamenti comunali, da ordinanze o regolamenti di altre Autorità e dal Piano Particolareggiato dell'Arenile per l'esercizio delle attività oggetto di concessione si intendono inseriti nel titolo concessorio anche se non sono espressamente richiamati.
6. Prima di avviare l'attività oggetto di concessione, il concessionario dovrà munirsi delle autorizzazioni in materia commerciale, igienico sanitaria, ambientale e di sorvegliabilità dei locali e dovrà trasmettere all'Ufficio competente all'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo le comunicazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività medesima.

7. I titoli concessori potranno prevedere le clausole penali, quali la decadenza o l'escussione della garanzia fidejussoria, in caso di inadempimento accertato degli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 7 - Prescrizioni minime per i servizi di salvataggio e di primo soccorso

1. I servizi di assistenza e di primo soccorso devono essere organizzati e svolti secondo la migliore esperienza in modo da prevenire pericoli e garantire la sicurezza delle persone, nel rispetto di quanto stabilito dalle ordinanze di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto. L'Ordinanza per le attività balneari emanata dal dirigente competente all'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo potrà prevedere ulteriori misure integrative volte ad implementare e migliorare i servizi di assistenza e primo soccorso.
2. I servizi di salvataggio e primo soccorso possono essere esercitati singolarmente da ciascun concessionario o collettivamente, tramite imprese idonee.

Articolo 8 - Prescrizioni minime per la sicurezza della balneazione

1. In materia di sicurezza balneare, i concessionari devono attenersi e porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dalle ordinanze di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto e dall'Ordinanza sulle attività balneari del Comune di Venezia.
2. I corridoi di lancio dovranno essere posizionati, previa autorizzazione, nel rispetto della normativa vigente e delle ordinanze delle Autorità competenti.
3. Qualora il concessionario, al di fuori della stagione balneare nei casi previsti e autorizzati, offra servizi in spiaggia inerenti attività del demanio marittimo, lo stesso deve adottare i medesimi presidi di sicurezza previsti per la stagione balneare dalle ordinanze e dalla vigente normativa e darne preventiva comunicazione scritta all'Autorità marittima competente e all'Amministrazione comunale, salvo che non sia debitamente segnalato il divieto di balneazione.

Articolo 9 - Prescrizioni minime per la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione

1. La manutenzione, l'igiene, la sicurezza, la pulizia e la realizzazione di manufatti devono essere assicurati nel rispetto delle prescrizioni del Piano Particolareggiato e della normativa vigente nonché secondo gli standard qualitativi eventualmente previsti nel titolo concessorio.
2. In caso di accertata incuria nell'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, il concessionario dovrà essere diffidato ad adempiere entro un termine stabilito dall'Ufficio competente, non inferiore a 5 giorni.
3. La reiterata violazione degli obblighi di manutenzione, igiene, sicurezza e pulizia di manufatti o la reiterata realizzazione in assenza dei necessari titoli abilitativi o il mantenimento illegittimo degli stessi costituiscono ipotesi di inadempienza ai sensi dell'art. 47 codice navigazione.
4. Il concessionario è tenuto a munirsi delle autorizzazioni e a trasmettere le comunicazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività da svolgere all'interno della concessione, entro il termine stabilito nel provvedimento concessorio, pena la decadenza.
5. La documentazione attestante la conformità e la manutenzione degli impianti e dei presidi di sicurezza e ogni altro documento richiesto inerente ai manufatti dovranno essere trasmessi all'Ufficio competente all'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo, entro il termine stabilito nel provvedimento concessorio, pena la decadenza.
6. Il concessionario è tenuto al tempestivo accatastamento e relativo aggiornamento

catastale dei beni oggetto di concessione.

7. I titoli concessori potranno prevedere le clausole penali, quali la decadenza o l'escussione della garanzia fidejussoria, in caso di inadempimento accertato degli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 10 - Contributo per servizi straordinari di interesse generale

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 6, comma 4, del presente Regolamento, la Giunta è delegata ad istituire un contributo annuo, soggetto a conguaglio, nei confronti dei soli concessionari di stabilimenti balneari aventi finalità di lucro.
2. Il contributo dovrà essere commisurato alla superficie complessiva dell'area oggetto di concessione.
3. I titolari di concessioni demaniali marittime aventi scadenza successiva al 31.12.2024, potranno aderire al contributo previsto dai precedenti commi dandone espressa comunicazione all'Ufficio competente. Nell'ipotesi di mancata adesione il trasporto e lo smaltimento saranno a carico degli stessi.

Capo IV - Titolo concessorio

Articolo 11 - Contenuto dell'atto di concessione

1. Nell'atto di concessione devono essere indicati:
 - a) i dati del concessionario;
 - b) il domicilio eletto per le notifiche degli atti relativi al rapporto concessorio;
 - c) l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto di concessione, nonché i dati catastali;
 - d) lo scopo;
 - e) la misura esatta dell'occupazione suddivisa in area scoperta, area coperta da impianti di facile e di difficile rimozione e delle pertinenze demaniali marittime;
 - f) la data di inizio e la durata;
 - g) le modalità di esercizio della concessione;
 - h) il canone, la scadenza nonché il numero di ratei del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell'articolo 47 del codice navigazione;
 - i) la garanzia per l'adempimento degli obblighi nascenti da concessione;
 - l) gli obblighi e le condizioni generali e particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese quelle che sono state oggetto di valutazione in sede di procedura selettiva;
 - m) l'impegno del concessionario a sottostare alle condizioni previste nell'atto e nel presente regolamento.
2. Al titolo concessorio deve essere allegata la documentazione cartografica prevista dall'allegato S/2 della L.R.V. n. 33/2002 e/o, comunque, prevista dalla normativa vigente in materia anche sopravvenuta.
3. L'offerta tecnica ed economica ed ogni altro atto di impegno presentato dall'istante costituiscono parte integrante dell'atto concessorio ancorché non allegati.
4. Gli obblighi e le condizioni generali previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, dal presente Regolamento, da altri regolamenti comunali, da ordinanze o regolamenti di altre Autorità e dal Piano Particolareggiato dell'Arenile per l'esercizio delle attività oggetto di concessione si intendono inseriti nel titolo concessorio anche se non sono espressamente richiamati.
5. La documentazione, in formato grafico, deve indicare distintamente l'area occupata per l'esercizio dell'attività, rispetto alle aree libere o destinate a servizi di uso comune, comprese nel settore, che il concessionario è obbligato a garantire. Inoltre la rappresentazione deve indicare chiaramente i perimetri delle attrezzature presenti,

classificate in base alla vigente normativa in materia di concessioni del demanio marittimo.

Articolo 12 - Garanzie

1. La garanzia prevista dall'art. 50 della L.R.V. n. 33/2002, dall'art. 17 del reg. cod. nav. e/o dalla normativa sopravvenuta è prestata in relazione a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione demaniale marittima, compresi gli obblighi realizzativi imposti dal Piano Particolareggiato dell'Arenile o da altri strumenti urbanistici, e deve essere costituita prima del rilascio dell'atto concessorio o a seguito del rilascio dello stesso entro il termine di 30 giorni.
2. La garanzia può essere costituita tramite deposito cauzionale, polizza fideiussoria, fideiussione bancaria o in forma collettiva mediante iscrizione alle associazioni di categoria a ciò autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. L'ammontare della garanzia è pari ad almeno il doppio del canone annuo. L'importo della garanzia può essere aumentato qualora lo stesso non sia sufficiente ad assicurare la copertura:
 - di eventuali danni alle opere incamerate/incamerabili insistenti o da realizzare nell'area oggetto di concessione;
 - del costo per l'eventuale demolizione delle opere di facile/difficile rimozione qualora realizzate o insistenti sull'area in concessione e per lo sgombero coattivo dell'area medesima nonché di ogni ulteriore danno conseguente.
4. L'Amministrazione in caso di inadempienza da parte del concessionario, può incamerare/escutere a prima richiesta, in tutto o in parte, salvo conguaglio o maggior credito comunale, la garanzia e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la garanzia.
5. I titoli concessori potranno prevedere delle clausole penali per l'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
6. E' fatta salva, in caso di inadempienza, la potestà di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 del codice navigazione.
7. La garanzia prestata in forma collettiva mediante iscrizione alle associazioni di categoria a ciò autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dovrà essere trasmessa entro il 30 marzo, pena la decadenza.

Articolo 13 - Condizioni della garanzia fideiussoria

1. La garanzia fideiussoria di cui all'art. 12 può essere rilasciata dai soggetti indicati dall'art. 1 della L. 348/1982, purchè di gradimento dell'Amministrazione comunale.
2. La garanzia fideiussoria deve contenere le seguenti condizioni particolari:
 - essere cointestata in favore del Comune di Venezia e dell'Agenzia del Demanio in qualità di titolare dei beni demaniali marittimi;
 - avere validità a 180 giorni successivi alla scadenza della concessione;
 - essere prestata in relazione a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione demaniale marittima anche per inadempienze verificatesi prima del periodo di validità della polizza purchè l'amministrazione ne abbia avuta notizia durante la validità della polizza stessa e deve estendersi a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denuncia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive;
 - essere prestata per tutta la durata della concessione e deve restare valida ed efficace fino allo svincolo da parte dell'Amministrazione comunale o fino alla svincolo che avverrà automaticamente, senza necessità di alcun atto da parte

dell'Amministrazione comunale, decorsi 6 mesi dalla cessazione per qualsivoglia ragione - come a titolo esemplificativo scadenza del termine, decadenza e revoca - della concessione o decorsi 6 mesi dal mancato rinnovo/revoca della garanzia nel caso previsto al punto successivo;

- qualora la garanzia sia prestata per un periodo inferiore la stessa deve prevedere il rinnovo automatico. La garanzia comunque non può essere prestata per un periodo inferiore ai 2 anni, salvo concessioni di durata minore. Il mancato rinnovo e/o la volontà del garante di procedere alla revoca deve essere comunicato al Comune almeno 6 mesi prima della scadenza della garanzia fideiussoria e il concessionario deve presentare prima della scadenza altra idonea e valida polizza fideiussoria, pena la decadenza dalla concessione;
 - contenere l'espressa rinuncia alle disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 c.c.;
 - prevedere l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune e contenere la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art. 1944 c.c., nonché l'obbligo del fideiussore ad anticipare le spese necessarie;
 - prevedere la non opponibilità all'amministrazione del mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio;
 - prevedere che in caso di controversie il Foro competente sia Venezia.
3. Qualora si siano verificati fatti o eventi in grado di pregiudicare la solvibilità del soggetto garante, il concessionario è tenuto a prestare nuova garanzia.

Articolo 14 - Responsabilità e assicurazione

1. Il concessionario è direttamente responsabile verso lo Stato, proprietario dell'area oggetto di concessione, verso il Comune di Venezia e verso i terzi della custodia e del buon uso dei beni assegnati, realizzati e utilizzati e di qualsiasi danno che possa essere arrecato ai beni nonché a persone, animali o cose di terzi.
2. Il concessionario ha l'obbligo di essere assicurato con polizza rilasciata da una compagnia assicuratrice di primaria importanza che preveda massimali adeguati per i rischi di responsabilità civile, incluso il ricorso terzi da incendio per danni a cose o animali, nonché per i danni derivanti da incendio, scoppio e fulmine.
3. Qualora a causa dell'inadeguatezza dei massimali di polizza o di altre carenze di copertura assicurativa i danni non fossero risarciti in tutto o in parte, il concessionario assumerà a proprio carico tutte le spese imputabili a responsabilità propria o dei soggetti dei quali deve rispondere a norma di legge.
4. La suddetta copertura assicurativa deve essere mantenuta valida ed efficace per tutta la durata della concessione e fino alla riconsegna del bene.
5. I titoli concessori potranno prevedere le clausole penali, quali la decadenza o l'escussione della garanzia fideiussoria, per l'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Capo V - Procedura selettiva per l'affidamento di nuove concessioni

Articolo 15 - Principi e normativa applicabile

1. L'assegnazione di concessioni, indipendentemente dalla loro durata, e la modificazione del contenuto di concessioni già rilasciate avviene nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, economicità, efficacia, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
2. Obiettivo della procedura selettiva è individuare i soggetti più idonei, a garantire una gestione del bene demaniale che ne assicuri la fruibilità pubblica, nonché la migliore funzionalità e produttività per la finalità turistica, a pena di decadenza in caso di inadempimento, e che valorizzi anche le aree contigue e il sistema turistico-ricettivo locale, conformemente al principio che lo sviluppo deve essere sostenibile e deve salvaguardare le risorse ambientali e culturali del territorio.

3. Le aree assentibili in concessione ai sensi del presente Regolamento e i relativi usi sono individuati dal vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile.

Articolo 16 – Avvio della procedura selettiva

1. La procedura per l'assegnazione in concessione di un'area demaniale può prendere avvio su istanza di un operatore economico oppure d'ufficio su iniziativa dell'Amministrazione comunale. Resta salva la possibilità di indire una manifestazione di interesse prodromica all'emanazione del bando di gara o dell'avviso pubblico.
2. Il Comune provvede alla pubblicazione del bando nel caso di procedura avviata d'ufficio o alla pubblicazione di un avviso pubblico nel caso di procedura avviata a seguito di istanza di parte, nel quale si dà contezza della presentazione dell'istanza medesima.
3. Il bando o l'avviso pubblico dovrà essere pubblicato per 60 giorni nell'Albo pretorio informatico del Comune, nel sito del Comune, amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e contratti, nonché, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Il Comune può prevedere ulteriori strumenti di pubblicità, nel rispetto del principio generale di proporzionalità.
4. La documentazione integrale inerente alla concessione è consultabile dagli interessati presso il Comune. Gli atti e i documenti delle procedure selettive o loro estratti saranno pubblicati tenendo conto della necessità di tutelare la segretezza delle offerte. La pubblicazione di questi ultimi e dei verbali della procedura sarà in ogni caso differita alla conclusione della procedura selettiva.
5. Il bando e l'avviso pubblico devono indicare le seguenti informazioni:
 - a) l'individuazione e la descrizione dello stato di fatto e di diritto dell'area da assegnare in concessione, incluse le eventuali pertinenze pubbliche e le altre opere non amovibili o amovibili insistenti sull'area, con l'informazione che il termine per la rimozione delle opere amovibili e di quelle inamovibili che lo Stato non incameri, potrà, a richiesta del concessionario uscente, essere differito oltre la scadenza della concessione fino ai 60 giorni successivi all'assegnazione della nuova concessione, a condizione che il concessionario uscente rilasci idonea garanzia fideiussoria di importo pari al 4% del canone complessivo presunto dovuto a garanzia dell'obbligo di rimuovere tempestivamente opere di difficile e/o di facile rimozione insistenti sull'area oggetto di istanza;
 - b) lo scopo e l'oggetto della concessione;
 - c) la durata, parametrata agli investimenti e ad altri elementi previsti dalla normativa in materia;
 - d) il canone annuo presunto in base alla legge nonché il numero di ratei del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione;
 - e) una scheda tecnica da cui risulti l'identificazione dell'area oggetto della concessione e degli immobili ivi insistenti, la situazione relativa al rispetto della normativa edilizia vigente, i vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale esistenti e ogni altra informazione utile che consenta agli operatori economici interessati di presentare un'offerta che tenga conto del contesto di riferimento in rapporto all'oggetto della concessione;
 - f) i requisiti di partecipazione;
 - g) i criteri di valutazione delle offerte/istanze;
 - h) le modalità di accesso alla documentazione tecnica e di accesso ai luoghi;
 - i) modalità e termine, pari a 60 giorni dalla pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande o, in caso di pubblicazione dell'avviso pubblico, per la presentazione delle istanze concorrenti;
 - l) l'obbligo di presentare la documentazione prevista dall'allegato S/2 della L.R.V. n. 33/2002 per la domanda di nuove concessioni, e/o comunque la documentazione prevista dalle disposizioni legislative vigenti anche sopravvenute, nonché richiesta dal presente regolamento o dal bando/avviso pubblico unitamente ai modelli

- ministeriali di cui al sistema informativo del demanio marittimo SID - Il Portale del Mare (DM Infrastrutture e Trasporti 10/02/2004) o ad altro analogo sistema informativo di rilevazione delle concessioni;
- m) ogni eventuale ulteriore elemento ritenuto utile in relazione alla tipologia di concessione da assegnare.
6. La misura del canone minimo fissato nel bando o nell'avviso pubblico e l'imposta regionale sono determinati sulla base delle norme vigenti, con riferimento all'area occupata per l'esercizio dell'attività e per i servizi che non sono ad uso comune.
7. Qualora entro la scadenza del termine di cui al comma 5, lett. l) sia presentata una sola domanda in caso di bando o nessuna domanda in concorrenza rispetto all'istanza di parte che ha dato avvio alla procedura selettiva, il responsabile del procedimento, previa verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità della domanda, darà corso al procedimento per l'assegnazione della concessione, fatta salva la possibilità di richiedere integrazioni.

Articolo 17 – Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alle procedure selettive e presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge necessari per rendersi titolari di rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione e che non siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti a pena di esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici.
2. I partecipanti dovranno dichiarare:
- a) il possesso dei requisiti generali di cui al comma 1 con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 32 *ter* e 32 *quater* del codice penale e dall'art. 67 D.lgs 159/2011 e ss. mm.;
 - b) di non essere stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti a pena di esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici;
 - c) di non aver omesso il pagamento dei canoni o delle indennità o delle imposte per pregresse utilizzazioni o occupazioni anche abusive/difformi di aree demaniali marittime, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sia stabilito;
 - d) di non avere altre pendenze di carattere tributario e/o patrimoniale con il Comune di Venezia o di averle comunque definite con l'Amministrazione comunale attraverso un accordo di rateizzazione e di essere regolare con i relativi pagamenti.
3. Rappresenta requisito di idoneità professionale, qualora previsto dalla normativa:
- a) l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto delle diverse attività principali esercitabili nell'area demaniale marittima oggetto di concessione, o documentazione equivalente per i soggetti stabiliti in altro Stato Membro dell'Unione Europea;
 - b) l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o ad analogo Registro regionale, o attestazione di situazione equivalente per soggetti stabiliti in altri Paesi dell'Unione Europea.
4. I requisiti e le capacità eventualmente indicati nel bando o nell'avviso pubblico devono essere attinenti e proporzionati rispetto all'oggetto della procedura selettiva, all'estensione della concessione e alla sua durata e comunque tali da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori.

Articolo 18 - Contenuto delle istanze di parte

1. L'istanza può essere presentata per l'assegnazione delle aree individuate dai vigenti Piani Particolareggiati per l'Arenile.
2. A decorrere dal 01.01.2025, l'istanza proveniente da un operatore economico, finalizzata all'assegnazione di un'area demaniale marittima, può essere presentata non prima dei 12 mesi antecedenti la scadenza della concessione in essere e fino alla pubblicazione di un bando di gara per la predetta area o di altro atto soggetto a pubblicazione che manifesti inequivocabilmente la volontà dell'Amministrazione di procedere a gara. In queste ultime ipotesi la domanda sarà dichiarata irricevibile.
3. L'istanza è presentata in modalità cartacea o telematica ed è composta da due distinti allegati: un primo allegato denominato "Domanda", contenente la domanda di nuova concessione demaniale marittima a finalità turistico - ricreative con l'Indice dei documenti allegati alla medesima; un secondo allegato, denominato "Documenti", contenente la documentazione indicata nell'indice. Nel caso di presentazione di eventuale offerta economica, la stessa dovrà essere contenuta in un distinto file denominato "Offerta economica".
4. L'istanza di parte dovrà contenere, a pena di irricevibilità/inammissibilità, i seguenti documenti:

1) relazione tecnico illustrativa a firma di un tecnico abilitato indicante:

- a) l'attestazione della compatibilità generale e specifica del progetto ai sensi del successivo art. 19;
- b) l'area per cui si presenta istanza da individuarsi sui vigenti Piani Particolareggiati per gli arenili;
- c) la specificazione delle categorie di occupazione per metri quadrati: area scoperta, area occupata con impianti di facile rimozione, area occupata con impianti di difficile rimozione, pertinenze, specchi acquei e altri elementi che non possono essere ricompresi nelle precedenti categorie;

2) relazione del progetto indicante:

- a) **l'offerta tecnica** suddivisa in:
 - progetto di gestione;
 - investimenti previsti all'interno dell'area oggetto di concessione e relativo piano di manutenzione;
 - eventuale dichiarazione d'impegno in cui si manifesta la volontà di destinare una quota degli investimenti a contributi finanziari per operazioni attuate da enti pubblici o a controllo pubblico per la difesa della linea di costa ed il ripascimento delle spiagge soggette ad erosione marina, nonché per interventi infrastrutturali di pubblica utilità previsti dal Comune per la valorizzazione delle aree demaniali; la dichiarazione dovrà specificare la percentuale del contributo rispetto all'investimento complessivo previsto;
 - eventuale progetto di investimento di rilevante interesse pubblico da realizzare all'interno, in prossimità o al di fuori dell'area oggetto di concessione purchè collegate funzionalmente alla stessa;
 - elementi di sostenibilità sociale;
 - capacità del progetto di interazione con il complessivo sistema turistico-ricettivo e socio-culturale;
- b) l'eventuale **offerta economica** costituita dalla misura del canone offerto, eventualmente anche in aumento rispetto al canone calcolato sulla base della normativa vigente, nonché la misura dell'imposta regionale;
- c) le eventuali attività secondarie che il richiedente si riserva di affidare, previa autorizzazione comunale, a soggetti terzi;
- d) ogni eventuale ulteriore elemento ritenuto utile in relazione alla tipologia di concessione per la quale viene presentata l'istanza;

e) la garanzia provvisoria a tutela della realizzazione del piano di investimento proposto. Tale garanzia sarà pari all'1% del valore complessivo della concessione, per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, mentre per quelli sopra soglia l'importo potrà essere incrementato sino al 4% in relazione alla natura delle prestazioni e del grado di rischio connesso. Detta garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione secondo le modalità e nel rispetto del D.Lgvo n. 36 del 31.03.2023.

3) la **documentazione prevista dall'allegato S/2** della L.R.V. n. 33/2002 per la domanda di nuove concessioni, e/o comunque la documentazione prevista dalle disposizioni legislative vigenti anche sopravvenute, nonché richiesta dal presente regolamento o dal bando/avviso pubblico unitamente ai modelli ministeriali di cui al sistema informativo del demanio marittimo SID - Il Portale del Mare (DM Infrastrutture e Trasporti 10/02/2004) o ad altro analogo sistema informativo di rilevazione delle concessioni;

4) l'attestazione del versamento delle spese di istruttoria ai sensi dell'art. 43 del presente Regolamento e dall'autocertificazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 17 del presente Regolamento;

5) nel caso di domanda avanzata dal concessionario che già occupa l'area oggetto di istanza, la garanzia provvisoria prestata mediante deposito cauzionale o polizza fideiussoria/fideiussione a prima richiesta pari al 4% del canone complessivo presunto dovuto a garanzia dell'obbligo di rimuovere tempestivamente opere di difficile e/o di facile rimozione insistenti sull'area oggetto di istanza.

5. L'Ufficio competente all'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo, al fine dell'ammissibilità della domanda, verifica la regolarità formale dell'istanza e dà avvio alla procedura di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al precedente art. 16.
6. In caso di carenza documentale di cui al comma 4 del presente articolo, è previsto un termine di 15 giorni per l'integrazione, ai sensi dell'art. 6 L. 241/90, trascorso il quale l'istanza è dichiarata inammissibile.
7. La verifica della regolarità formale della domanda e la pubblicazione dell'avviso pubblico non sostituiscono le attività istruttorie previste dai successivi articoli e pertanto non possono fondare un legittimo affidamento al rilascio del titolo concessorio.

Articolo 19 - Condizioni di ammissibilità della domanda

1. Costituiscono condizioni generali di ammissibilità:
 - a) la compatibilità generale della proposta con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale e paesaggistico nonché con gli usi e/o le finalità previste dalla normativa vigente;
 - b) la compatibilità degli investimenti con la durata richiesta;
 - c) la compatibilità specifica della proposta relativamente a:
 - elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
 - aspetti e vincoli igienico-sanitari-ambientali;
 - rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche
 - dinamica evolutiva del paesaggio tenuto conto dei processi naturali in corso che incidono sullo stato dei luoghi;
2. Tali condizioni generali di ammissibilità devono risultare da una relazione tecnico-illustrativa redatta da un tecnico abilitato.

Articolo 20 – Esiti della pubblicazione

1. Qualora non siano presentate istanze concorrenti nei termini previsti nell'avviso pubblico, il R.U.P. procede all'istruttoria per il rilascio del titolo concessorio ai sensi degli artt. 24 e ss.. Diversamente, le istanze tempestive e concorrenti saranno oggetto di comparazione.

Articolo 21 - Criteri di valutazione delle offerte

1. Nell'ipotesi in cui, a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico o del bando di gara, pervengano istanze concorrenti tempestive e ammissibili, le stesse sono valutate, anche con riferimento alla durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, sulla base dei criteri e dei punteggi previamente approvati dalla Giunta comunale e secondo la tipologia dell'attività da svolgersi, conformemente ai principi di diritto di derivazione comunitaria e nazionale in materia, alla L.R.V. n. 33 del 2002 e alla legislazione vigente anche sopravvenuta. Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 100 (cento).
2. A parità di punteggio è preferita l'offerta che, per caratteristiche degli interventi e delle attività proposte, delle relative modalità di realizzazione, dell'esperienza tecnica e professionale del soggetto proponente e per le modalità di fruizione delle strutture e degli impianti, risulti meglio valorizzare il bene demaniale oggetto di concessione.
3. Nella definizione dei criteri di valutazione si dovrà tenere conto:
 - a) della valorizzazione di obiettivi sociali, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale;
 - b) dell'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilità;
 - c) dell'idoneità degli interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sugli ecosistemi con preferenza per il programma di interventi che preveda attrezzature non fisse completamente amovibili.
4. Costituiscono criteri generali di valutazione dell'offerta tecnica:
 - a) con riferimento al progetto di gestione:
 - l'aumento dell'offerta e della qualità e innovatività dei servizi;
 - la sostenibilità ambientale e la tutela degli ecosistemi;
 - b) con riferimento agli investimenti proposti:
 - l'innovatività, qualità e sostenibilità degli interventi e del relativo piano di manutenzione programmata;
 - l'impegno a sottoscrivere una convenzione con il Comune di Venezia, nella quale il concessionario si obbliga a versare un contributo finanziario (quale quota del proprio investimento complessivo) per interventi per la difesa della linea di costa e di ripascimento delle spiagge soggette ad erosione marina nonché per interventi infrastrutturali di pubblica utilità previsti dal Comune per la valorizzazione delle aree demaniali;
 - altri eventuali investimenti di rilevante interesse pubblico;
 - c) la sostenibilità sociale del progetto;
 - d) la capacità di interazione con il complessivo sistema turistico-ricettivo locale di modo che il bene demaniale possa generare sul territorio effetti economici e sociali positivi.
5. Dal punto di vista tecnico - professionale sono criteri generali di valutazione anche l'esperienza professionale nel settore della gestione del demanio marittimo e/o nel settore turistico-ricreativo o comunque in settori affini rispetto alle finalità per le quali la concessione è richiesta e il know-how in tal modo acquisito, al fine di garantire qualità e professionalità nell'accoglienza e nell'erogazione dei servizi. Il valore di eventuali investimenti, avvenuti dal 01/01/2019 e non ancora ammortizzati, previsti dall'Allegato S/3, lett. e)bis della L.R.V. n. 33 del 2002, per i quali non è possibile la vendita su un mercato secondario, potrà essere posto a base d'asta nella procedura selettiva, così come risultante da una relazione tecnica asseverata redatta da un professionista iscritto al pertinente albo professionale, a cui dovranno essere allegate

le fatture comprovanti gli esborsi. I criteri di valutazione dell'esperienza professionale dovranno comunque essere proporzionati e adeguati in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori economici e saranno valutati mediante l'attribuzione di un punteggio fino ad un massimo di 25 (venticinque) punti.

6. Dal punto di vista economico – finanziario può essere oggetto di valutazione l'offerta economica, la quale potrà essere valutata mediante l'attribuzione di un punteggio fino ad un massimo di 5 (cinque) punti.
7. Possono altresì oggetto di valutazione, la parità di genere, la partecipazione giovanile all'impresa, l'aver utilizzato nei 5 anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva la concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare anche tenendo conto della titolarità di altre concessioni e/o di altre attività di impresa.
8. Qualora l'area concedibile sia destinata ad attività elioterapiche si applicano i seguenti criteri generali di valutazione:
 - la prossimità della struttura sanitaria o socio-assistenziale;
 - l'accessibilità economica del servizio elioterapico offerto e la qualità dei servizi offerti;
 - la migliore valorizzazione del bene demaniale e delle aree prossime alla concessione nel rispetto degli ecosistemi e degli habitat ambientali sia in termini di investimenti previsti che di attività e servizi offerti;
 - la coerenza del piano di manutenzione programmata con gli eventuali investimenti e le attività e i servizi proposti;
 - l'eventuale investimento di rilevante interesse pubblico da realizzare all'interno, in prossimità o al di fuori dell'area oggetto della concessione purché collegate funzionalmente alla stessa;
 - l'esperienza tecnica e professionale acquisita;
 - la sostenibilità sociale del progetto.
9. Qualora l'area concedibile sia destinata ad attività sociali, culturali o sportive si applicano i seguenti criteri generali di valutazione:
 - la sostenibilità economica (fonti di finanziamento delle attività);
 - la migliore valorizzazione del bene demaniale e delle aree prossime alla concessione nel rispetto degli ecosistemi e degli habitat ambientali sia in termini di investimenti previsti che di attività e servizi offerti e la coerenza del relativo piano di manutenzione programmata (qualora l'area sia già stata valorizzata dal Comune di Venezia o altri Enti Pubblici o non sia previsto un investimento verrà valutato il solo piano di manutenzione);
 - l'interazione con ulteriori realtà sportive, del Terzo Settore o Enti Pubblici e/o loro società partecipate;
 - l'esperienza tecnica e professionale acquisita.
10. Qualora non si rientri nelle ipotesi di cui ai precedenti commi e quindi l'area concedibile sia richiesta per finalità diverse dalle precedenti e/o le caratteristiche del bene richiesto siano incompatibili con i criteri di cui ai precedenti commi, si applicano i seguenti criteri generali di valutazione:
 - la migliore valorizzazione del bene demaniale e delle aree prossime alla concessione nel rispetto degli ecosistemi e degli habitat ambientali sia in termini di investimenti previsti che di attività e servizi offerti;
 - la coerenza del piano di manutenzione programmata con gli eventuali investimenti e le attività e i servizi proposti;
 - investimento di rilevante interesse pubblico da realizzare all'interno, in prossimità o al di fuori dell'area oggetto della concessione purché collegate funzionalmente alla stessa;
 - capacità di interazione del progetto con il complessivo sistema socio-culturale;
 - l'esperienza tecnica e professionale acquisita;
 - la sostenibilità sociale del progetto.
11. I criteri da applicare alle procedure selettive saranno definiti con delibera di Giunta comunale e potranno comunque essere precisati e dettagliati nell'eventuale disciplinare di gara.

12. Per le concessioni ricadenti all'interno del perimetro del SITO IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei" potranno essere previsti ulteriori 5 punti extra per l'impegno ad attuare le misure di conservazione del sito per un totale di punti 105 (centocinque).

Articolo 22 - Commissione

1. Qualora, decorso il termine per la presentazione delle istanze di cui all'art. 16, comma 5), lett. l), siano pervenute una o più domande concorrenti, è nominata la commissione giudicatrice la quale dovrà essere composta da tre commissari.
2. Il Presidente dovrà essere necessariamente nominato tra il personale interno dell'Amministrazione comunale.

Articolo 23 - Esiti procedura selettiva

1. La commissione formula la graduatoria sulla base dei criteri indicati all'art. 21 con l'attribuzione di un punteggio a ciascuna offerta, dopo aver escluso le offerte non ammissibili o irricevibili.
2. Il R.U.P., previa verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale dichiarati in sede di domanda, pubblica la graduatoria sul sito istituzionale del Comune di Venezia con valore di notifica a tutti gli istanti.

Capo VI - Fase istruttoria

Articolo 24 - Istruttoria per il rilascio della concessione

1. Il R.U.P., terminata l'eventuale procedura selettiva, avvia l'istruttoria per il rilascio della concessione che è sempre subordinato all'ottenimento dei pareri previsti dalla normativa vigente e all'insussistenza di cause ostative, anche sopravvenute.
2. Gli uffici, chiamati a partecipare all'istruttoria sulla domanda di concessione, in caso di valutazione favorevole, indicano gli eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'interessato e in caso di valutazione sfavorevole ne specificano i motivi.
3. Qualora il R.U.P. ne ravvisi l'opportunità, si coordina con gli uffici competenti per il rilascio contestuale della concessione demaniale unitamente agli altri titoli abilitativi e a tal fine indice una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. n. 241/1990 s.m. per acquisire i pareri, i provvedimenti, le autorizzazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione delle opere previste e per l'esercizio dell'attività principale. In tal caso, invita l'aggiudicatario a presentare entro 30 giorni la richiesta di rilascio dei provvedimenti necessari alla realizzazione delle opere e per l'esercizio dell'attività principale.
4. Se l'istruttoria si conclude positivamente, viene rilasciato il titolo concessorio, sotto condizione sospensiva della costituzione delle garanzie di cui agli articoli 12 e 13 del presente Regolamento da rendersi entro il termine di 30 giorni, fermo restando l'applicazione della normativa vigente in materia di commercio, igiene e sanità pubblica, edilizia-urbanistica e T.U.L.P.S..
5. In caso di pareri negativi di cui ai commi precedenti e/o di omessa ottemperanza agli adempimenti posti a carico del soggetto primo in graduatoria entro il termine indicato, il R.U.P. informa l'aggiudicatario dei motivi ostativi al rilascio del titolo richiesto e assegna un termine non inferiore a 10 giorni per presentare osservazioni ai sensi dell'art. 10 *bis* della L. 241/1990.

6. A seguito del provvedimento di rigetto di cui al comma precedente, il R.U.P. avvia l'istruttoria ai sensi del presente articolo nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all'esaurimento della stessa.

Articolo 25 - Pareri di altre autorità

1. Prima del rilascio del titolo concessorio devono essere acquisiti i pareri previsti dalla normativa vigente e comunque del Genio Civile, dell'Agenzia del Demanio, della Capitaneria di Porto e della Regione Veneto e di ogni altro Ente/Autorità titolare di interessi in relazione al bene e al territorio oggetto di concessione, ciascuno per il proprio ambito di competenza e, a tal fine, il Comune può indire la conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. n. 241/1990 s.m.i..
2. I pareri richiesti devono essere forniti entro 30 giorni e nel caso in cui gli stessi non pervengano entro i predetti termini, l'Amministrazione comunale procede senza ulteriori dilazioni ai sensi dell'All. S/3 L.R.V. n. 33/2002.

Articolo 26 - Conferenza di servizi

1. Quando viene indetta la conferenza dei servizi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e ss. della L. n. 241/1990 s.m.i., devono essere convocate anche le amministrazioni competenti ad adottare i provvedimenti successivi al rilascio della concessione.

Capo VII – Rilascio del titolo e adempimenti successivi

Articolo 27 - Stipula

1. Conclusa positivamente l'istruttoria di cui agli articoli precedenti, il dirigente preposto all'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo, previa determinazione dirigenziale contenente l'approvazione del disciplinare, invita l'assegnatario alla stipula dell'atto concessorio con oneri e spese di registrazione a carico del concessionario.
2. Qualora il concessionario sia un operatore economico iscritto presso la Camera di Commercio, industria, artigianato, agricoltura, la sottoscrizione dell'atto concessorio dovrà avvenire tramite apposizione di firma digitale.
3. In sede di stipula, a copertura dell'investimento proposto, il concessionario dovrà presentare la garanzia definitiva. Tale garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione secondo le modalità e nel rispetto del D.Lgvo n. 36 del 31.03.2023. Negli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea l'importo da corrispondere sarà pari al 5% del valore complessivo della concessione, mentre negli affidamenti sopra soglia sarà pari al 10%.
4. Il responsabile del procedimento cura la registrazione e l'iscrizione nel repertorio degli atti soggetti a registrazione e nel registro delle concessioni.
5. L'originale dell'atto di concessione redatto in forma cartacea o in forma elettronica, è conservato secondo la normativa vigente.

Articolo 28 - Immissione nel possesso dei beni oggetto di concessione

1. Con il rilascio della concessione completa di tutta la documentazione, il concessionario viene immesso nel possesso dei beni oggetto della concessione ai sensi dell'art. 34 reg. cod. nav.. La consegna dei beni risulta da verbale.
2. L'esatta individuazione dei confini dell'area in concessione avviene tramite il verbale di consegna di cui al precedente comma.

3. Quando l'atto di concessione prevede la realizzazione di opere, anche di facile rimozione, verrà redatto al termine dei lavori apposito verbale che dovrà attestare la conformità delle opere rispetto a quanto previsto dalla concessione.
4. Se nel corso dei lavori interviene la necessità di apportare varianti, queste devono essere espressamente autorizzate.

Capo VIII - Altri procedimenti in materia di demanio marittimo

Articolo 29 - Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto di concessione

1. Il concessionario, previa autorizzazione del Comune, può affidare temporaneamente ad un terzo la gestione delle attività oggetto della concessione o delle attività secondarie, fermo restando lo scopo della stessa. Il terzo individuato deve possedere i requisiti soggettivi previsti dall'articolo 17 per trattare con la pubblica amministrazione nonché i requisiti speciali di cui al medesimo articolo 17 già richiesti al concessionario in sede di procedura selettiva. A partire dal 1 gennaio 2025 sarà necessario, altresì, comprovare il possesso della regolarità contributiva.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 non potrà essere rilasciata quando:
 - a) l'esercizio diretto della concessione ha costituito elemento di preferenza nella procedura selettiva di assegnazione della concessione, salvo motivate ragioni di impedimento non permanente;
 - b) la concessione è stata rilasciata per i fini indicati all'art. 34 codice navigazione, al secondo comma dell'art. 39 codice navigazione e all'art.37 del regolamento codice navigazione .
3. L'attività è secondaria quando è strumentale o accessoria e/o comunque caratterizzata da elementi di specificità rispetto allo scopo e all'oggetto indicato nella concessione e comporta l'uso di un'area inferiore alla metà dell'area in concessione. La strumentalità, accessorietà e specificità dell'attività secondaria devono essere precisate in sede di istanza.
4. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 3 deve essere presentata tramite modello D6 ministeriale corredato dalle seguenti ulteriori informazioni e/o documenti:
 - a) istanza indicante oggetto, durata e descrizione dell'attività oggetto di affidamento;
 - b) dichiarazione dell'operatore economico affidatario del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 17;
 - c) individuazione su mappa dell'area in cui l'attività verrà svolta all'interno della concessione;
 - d) visura camerale in corso di validità dell'operatore economico affidatario; nell'ipotesi in cui l'operatore economico sia un soggetto appartenente agli enti del Terzo Settore, gli estremi di iscrizione al RUNTS o Albo regionale analogo, qualora iscritto. Nelle ipotesi residuali, atto costitutivo e statuto.
5. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune sotto la condizione risolutiva:
 - della trasmissione entro 30 giorni dell'atto di affidamento (atto notarile e/o scrittura privata autenticata dal Notaio e/o scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate);
 - prevista dall'art. 88 del D.lgs. 159/2011 ss.mm.ii..

Articolo 30 - Anticipata occupazione

1. L'autorizzazione ad occupare il bene demaniale prima del rilascio della concessione, per ragioni di urgenza, secondo quanto previsto all'art. 38 del cod. nav. e dall'art. 35 del reg. cod. nav., deve essere motivata in ordine al pregiudizio derivante dai tempi

per l'espletamento del procedimento amministrativo.

2. Quando vi è incertezza sulla natura del bene o sul confine tra proprietà privata e proprietà demaniale, l'autorizzazione all'anticipata occupazione o al mantenimento delle opere già realizzate può comunque essere rilasciata in attesa degli accertamenti definitivi
3. L'anticipata occupazione può essere autorizzata in luogo della concessione anche nell'ipotesi in cui sia stato avviato il procedimento per la sdemanializzazione dell'area.
4. In casi straordinari e contingenti, come l'erosione imprevista dell'arenile, la Giunta può autorizzare gli uffici all'affidamento temporaneo, ai sensi del presente articolo, di aree del demanio marittimo non previste come assentibili in concessione dal Piano Particolareggiato. L'affidamento straordinario e contingente non potrà avere durata superiore a quattro mesi.
5. Il rilascio del provvedimento di anticipata occupazione è comunque subordinato alla prestazione dell'idonea garanzia di cui agli artt. 12 e 13 da rendersi nelle modalità ivi previste, che potrà essere introitata dall'Amministrazione ovvero svincolata in relazione agli esiti del procedimento di rilascio del titolo concessorio e al versamento del canone annuale nella misura stabilita dalla legge nonché alla stipula di idonea assicurazione ai sensi dell'art. 14.

Articolo 31 - Occupazioni fino a 30 giorni

1. Sono ammesse istanze volte all'occupazione di area demaniale marittima per l'esercizio di attività per un periodo non superiore a 30 giorni.
2. Le istanze devono essere corredate dal modello ministeriale D1, corredato da planimetria individuante l'area oggetto di richiesta e le eventuali opere facilmente amovibili, la cui facile rimovibilità e corrispondenza alla normativa di sicurezza devono essere attestate da tecnico iscritto all'albo. Deve essere altresì specificato il tipo di utilizzazione e il periodo di tempo in relazione al quale la domanda è stata formulata.
3. Le domande sono valutate nel termine di 30 giorni sentiti gli uffici competenti se necessario. La concorrenza è risolta in base alla priorità dell'istanza, salva la facoltà per il Comune di pubblicare entro il 30 aprile di ogni anno particolari condizioni di preferenza su determinate aree e termini per la presentazione delle relative istanze.
4. Il dirigente preposto all'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo, previo introito del canone commisurato al tempo dell'occupazione, autorizza l'utilizzazione temporanea con l'indicazione di eventuali condizioni (art. 38 cod. Nav.).
5. Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali realizzate direttamente dal Comune, le attività dallo stesso promosse/patrociate, da svolgersi in area demaniale marittima sia che le stesse comportino occupazione sino a 30 giorni sia che non comportino occupazione. Resta fermo l'obbligo di consultare l'Ufficio preposto all'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo e le competenti autorità di vigilanza. Qualora l'attività si svolga in area soggetta a tutela ambientale, è necessario ottenere le autorizzazioni e/o i pareri dell'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni ambientali.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente Ordinanza per le attività balneari del Comune.

Capo IX - Procedure per le variazioni al contenuto della concessione

Articolo 32 - Autorizzazione alla variazione al contenuto della concessione

1. La variazione del contenuto della concessione è autorizzata dal dirigente preposto all'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo, previa verifica della conformità agli strumenti urbanistici vigenti e sentiti gli uffici interni competenti in relazione al tipo di attività, senza la necessità di ricorrere ad una procedura selettiva, nei seguenti casi:
 - quando non vengono modificati lo scopo principale, l'oggetto, l'estensione, la titolarità della concessione;
 - la variazione è prevista dai documenti della procedura selettiva;
 - la variazione è giustificata da elementi oggettivi non prevedibili nel momento del rilascio della concessione funzionali ad una più proficua utilizzazione del bene o ad una più efficiente individuazione degli spazi di transito o di servizio, anche a seguito della sopravvenuta modifica degli strumenti di pianificazione dell'uso dell'arenile o a seguito di ripascimento e che, in ogni caso, non comportino un aumento nell'estensione dell'area concessa superiore al 20%;
 - la variazione concerne le condizioni di esercizio della concessione, salvo che non sia stato oggetto di preferenza nel corso della procedura selettiva;
 - per gli interventi che riguardino la realizzazione di opere che non determinano un'alterazione sostanziale del complessivo contenuto originario della concessione.
2. Le istanze che, per sopravvenuta impossibilità di utilizzo dell'area, siano volte ad una ridefinizione delle aree in concessione e che mantengono invariati scopo, opere e titolare della concessione, rientrano tra le varianti di cui al comma 1.
3. La domanda di variazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve essere presentata al Comune corredata, a pena di irricevibilità/inammissibilità, dalla documentazione indicata all'allegato S/2 della L.R.V. n. 33/2002 e/o dalla normativa vigente anche sopravvenuta.
4. Ricevuta la domanda di variazione, si procede alla pubblicazione dell'avvio al procedimento nell'Albo pretorio del Comune per un minimo di 15 giorni ai sensi dell'art. 8, comma 3, L. n. 241/1990.
5. Per le variazioni alle concessioni demaniali marittime previste dal presente articolo i pareri delle altre Autorità eventualmente interessate sono richiesti solo qualora rilevino profili di loro competenza.
6. L'autorizzazione alla variazione, ai sensi del presente articolo, non può in ogni caso essere rilasciata:
 - a) quando riguarda gli elementi valutati in sede di procedura selettiva;
 - b) quando a causa della variazione vengono meno i fini indicati dall'articolo 37 reg. codice navigazione.
7. Le istanze di variazione che non rientrano tra le ipotesi di cui ai commi che precedono saranno oggetto della procedura selettiva per il rilascio di nuovo titolo concessorio come disciplinata dal presente Regolamento.

Articolo 33 - Subingresso

1. In caso di successione per causa di morte o a seguito di cessione d'azienda o di un suo ramo da parte del concessionario, ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione dell'originario concessionario, può essere autorizzato, a seguito di istruttoria favorevole, il subingresso nella concessione di un altro operatore economico a condizione che lo stesso possieda i requisiti generali e speciali previsti per gestire la concessione e accetti espressamente le condizioni previste nel titolo concessorio.

2. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma al dirigente competente all'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo entro 6 mesi, a pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'Amministrazione non rilevi la sussistenza di elementi utili alla conferma della concessione, si applicano le norme relative alla revoca.
3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto della società concessionaria sono comunicate tempestivamente al Comune.
4. L'autorizzazione è negata quando la concessione è stata rilasciata per i fini indicati al secondo comma dell'art. 37 regolamento codice navigazione.

Capo X - Cessazione del titolo concessorio

Articolo 34 - Attività di verifica e decadenza dalla concessione

1. Il Comune svolge attività di verifica circa la permanenza dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione, sulla concreta attuazione del programma degli investimenti e delle attività correlate, sul puntuale rispetto degli obblighi di legge previsti per l'esercizio delle attività oggetto di concessione nonché dei particolari obblighi assunti dal concessionario.
2. I titoli concessori possono prevedere clausole penali, quali decadenza ed escussione della fidejussione, in caso di inadempimento accertato degli obblighi assunti.
3. La decadenza dalla concessione, anche eventualmente a seguito di esito negativo delle verifiche di cui al comma 1, può essere dichiarata nei casi di cui all'art. 47 del codice navigazione previa garanzie partecipative ai sensi della L. n. 241/1990 ed a seguito di formale contestazione da elevarsi, se ne ricorrono i presupposti, durante la vigenza della concessione.
4. La proroga di cui al comma secondo dell'art. 47 codice navigazione è accordabile per un tempo massimo di mesi 6 e solo per porre rimedio alle inadempienze accertate e contestate (lett. a e b, comma primo, art. 47 codice navigazione).
5. Si ha "cattivo uso" della concessione, di cui alla lett. b) del comma primo dell'art. 47 codice navigazione, nei casi in cui il concessionario non gestisca l'arenile e le opere secondo la particolare diligenza dovuta e dunque, esemplificativamente:
 - nel caso in cui gli stabilimenti balneari non siano stati aperti per un tempo prolungato tale da influire temporaneamente sulle finalità della concessione o siano stati sanzionati per gravi violazioni di legge o per violazioni degli obblighi scaturenti dalla concessione compiuti dal concessionario;
 - nel caso in cui gli esercizi pubblici e/o le attività autorizzate non abbiano funzionato o siano stati sanzionati per gravi violazioni di legge o per violazioni degli obblighi scaturenti dalla concessione compiuti dal concessionario;
 - nel caso in cui sia stata accertata e contestata la mancanza di servizi obbligatori, di soccorso e simili.
6. Poiché tra gli obblighi derivanti dalla concessione vi è anche quello di osservare le disposizioni del Piano Particolareggiato dell'Arenile, l'inadempienza a tali obblighi, che può condurre alla decadenza dalla concessione, va relazionata ai tempi di rilascio dei titoli abilitativi edilizi per gli interventi previsti e delle altre autorizzazioni, sempre fatti salvi i casi di forza maggiore.
7. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

Articolo 35 - Revoca ed estinzione della concessione

1. La concessione può essere revocata, con provvedimento del dirigente preposto all'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo, per sopravvenute necessità relative a "pubblici usi del mare" o ad opere pubbliche o per ragioni di pubblico interesse da realizzarsi sull'area in concessione o in prossimità della stessa o comunque qualora sia incompatibile con quanto previsto dal Piano Particolareggiato degli Arenili. Nel caso di procedimento di revoca è sempre necessario il rispetto degli obblighi motivazionali delle garanzie partecipative di cui alla L. n. 241/1990.
2. Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.
3. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte per fatto dell'Amministrazione o di altri Enti Pubblici per fini di interesse pubblico ovvero per cause naturali.
4. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile, sia per fatto dell'Amministrazione o di altro Ente Pubblico che per cause naturali, la concessione viene dichiarata estinta con provvedimento del dirigente preposto all'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo.
5. Prima di dichiarare la revoca il dirigente preposto all'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni, sulle quali il responsabile deve determinarsi in merito.
6. Ad eccezione delle ipotesi previste dal codice della navigazione o da altra normativa sopravvenuta, la revoca non dà diritto a indennizzo.

Articolo 36 - Rinuncia

1. La rinuncia, debitamente motivata, dovrà essere formalizzata a mezzo p.e.c. da trasmettersi all'Ufficio preposto all'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo.
2. La rinuncia non opera nel caso in cui sia stato avviato il procedimento di decadenza nei confronti del concessionario.
3. La rinuncia non determina lo svincolo della garanzia fideiussoria e comporta il rispetto degli obblighi previsti dal titolo concessorio e dal presente Regolamento nell'ipotesi di scadenza naturale della concessione.

Capo XI - Attività in area demaniale

Articolo 37 - Rimozione strutture di facile rimozione o reversibili e strutture mobili

1. Nelle ipotesi di scadenza, revoca, rinuncia o decadenza della concessione, i concessionari sono tenuti a rimuovere le strutture di facile rimozione realizzate, lasciare l'area demaniale libera e sgombera da persone e cose anche interposte e provvedere al ripristino dell'area.
2. Il dirigente preposto all'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo può concedere, previa motivata istanza, un termine dilatorio per l'adempimento dell'obbligo di cui al comma precedente.

3. Al termine dell'esercizio dell'attività stagionale, le strutture amovibili devono essere rimosse o posizionate secondo le autorizzazioni disposte dagli Uffici competenti.

Articolo 38 - Installazione piattaforme

1. Il Comune di Venezia, su istanza del concessionario, può autorizzare l'occupazione di uno specchio acqueo antistante l'area dell'arenile in concessione al fine di installare piattaforme galleggianti ad uso turistico qualora l'installazione non pregiudichi l'interesse di tutela ambientale o altri interessi pubblici.
2. Il canone per l'area in concessione è determinato secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. L'istanza deve descrivere e rappresentare graficamente l'ubicazione e le dimensioni della piattaforma, il distanziamento dalla battigia, il periodo di installazione e le caratteristiche strutturali.
4. Le piattaforme galleggianti devono:
 - a) essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza nonché con materiale conforme alle norme UNI EN ISO e ancorate con catene a corpi morti;
 - b) non costituire un pericolo per l'ambiente in caso di mareggiate o deterioramento dei materiali;
 - c) essere rimosse al termine della stagione balneare.
5. L'installazione della piattaforma è subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente e il suo uso deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità marittima competente nonché nel rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare. I divieti rivolti all'utenza balneare devono essere riportati a mezzo di idonea cartellonistica multilingue in luogo ben visibile nonché nei pressi della scaletta di risalita, a spese e cura del concessionario.
6. In occasione di manifestazioni patrocinate, autorizzate, sponsorizzate dal Comune, può essere rilasciata, su istanza del soggetto organizzatore dell'evento, l'autorizzazione all'installazione di piattaforme galleggianti per un periodo inferiore a 30 giorni.

Articolo 39 - Divieti generali

1. E' vietato fare il bagno:
 - a) negli ambiti portuali che comprendono la foce di fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali fino a una distanza di 200 metri verso il largo;
 - b) nelle zone dichiarate inquinate;
 - c) nei corridoi di transito riservati alle unità da diporto;
 - d) in tutte le altre zone segnalate.
2. É inoltre vietato nelle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti ove si svolgono attività del demanio marittimo:
 - a) disporre nella zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al transito e alla balneazione. In presenza di stabilimenti balneari, il divieto si estende anche oltre i cinque metri dalla battigia fino al confine della concessione qualora lo stesso sia prossimo alla linea mediana di battigia;
 - b) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi), nonché ammarare, atterrare e decollare;
 - c) sostare con imbarcazioni;

- d) transitare, camminare, sostare e svolgere qualsiasi attività sui pennelli a mare non attrezzati;
 - e) circolare con veicoli non a motore (velocipedi). Eventuali deroghe potranno essere disposte con ordinanza sulle attività balneari. I divieti indicati ai punti precedenti possono essere derogati con atto dirigenziale nell'ambito dello svolgimento di eventi, manifestazioni o attività organizzate;
 - f) praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino molestie o che rendano più difficoltoso l'uso collettivo del mare e delle spiagge libere;
 - g) gettare o abbandonare rifiuti o altri materiali di qualsiasi natura;
 - h) detenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
 - i) Installare tende, camper, roulotte e attrezzature destinate all'attività di campeggio.
3. All'interno del sito IT3250023 "*Lido di Venezia: biotopi litoranei*" devono essere rispettate le misure di conservazione approvate con D.G.R. V. n. 786 del 27 maggio 2016, così come modificata e integrata dalle D.G.R. V. n. 1333 del 16 agosto 2017 e n. 1709 del 24 ottobre 2017. L'Ordinanza sulle attività balneari, in recepimento delle misure di conservazione previste dalla normativa vigente e degli obiettivi di gestione del sito IT3250023 "*Lido di Venezia: biotopi litoranei*", potrà prevedere ulteriori prescrizioni e divieti, la cui mancata osservanza sarà sanzionata ai sensi del presente Regolamento.
4. I divieti indicati possono essere derogati con atto del dirigente preposto all'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo nell'ambito di manifestazioni, eventi o altre attività organizzate.
5. L'Ordinanza sulle attività balneari potrà precisare e integrare quanto già previsto dal presente articolo.

Articolo 40 - Attività soggette ad autorizzazione

1. Sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività, sempre che le stesse non siano previste dal titolo di concessione:
- a) posa in opera recinzioni, tubazioni, cartelli di qualsiasi tipo anche pubblicitari, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
 - b) Installazione di strutture, anche se temporanee e removibili;
 - c) manutenzione e pulizia straordinaria dell'arenile, formazione e messa in pristino di dune provvisoria;
 - d) transito con mezzi motorizzati ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso e vigilanza e di quelli utilizzati dai portatori di handicap;
 - e) manifestazioni di qualsiasi genere, gare e altre attività organizzate, aperte al pubblico e non riservate esclusivamente ai clienti dello stabilimento balneare e/o a persone specificamente individuate;
 - f) esercizio di attività commerciali e lucrative (comprese le attività qualificate come arti e mestieri, l'insegnamento del nuoto, wellness, ecc.). L'autorizzazione e i divieti relativi al commercio ambulante sono disciplinati dal piano di commercio sulle aree pubbliche e in particolare dagli articoli dedicati al commercio su aree demaniali marittime;
 - g) pubblicità a fini commerciali e lucrativi;
 - h) utilizzo di artifici pirotecnici, accensione di fuochi sull'arenile, accensione di luci suscettibili di arrecare turbativa al servizio di segnalamento marittimo;
 - i) accesso in spiaggia e agli specchi acquei di cani o altri animali, ad eccezione dei tratti di arenile segnalati da appositi cartelli. L'autorizzazione non è necessaria per i cani da guida per i non vedenti e per i cani destinati al soccorso;
 - j) Il deposito di materiale e attrezzature in area demaniale.
2. L'Ordinanza sulle attività balneari emanata dal dirigente competente all'esercizio delle

funzioni in materia di demanio marittimo potrà precisare e integrare quanto previsto dal presente articolo.

Capo XII - Norme finali

Articolo 41 - Disposizioni in materia di navigazione

1. La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità marittima con apposite ordinanze.
2. Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione, salve diverse previsioni del titolo o del presente regolamento.

Articolo 42 - Sanzioni

1. La violazione degli obblighi, delle condizioni generali e particolari relativi alla concessione previsti nel titolo o nel presente regolamento comporta, nei casi previsti, la decadenza o la sospensione della concessione ai sensi degli artt. 52 e 55 L.R.V. n. 33/2002.
2. Si applicano le sanzioni previste dagli artt. 59 e 60 L.R.V. n. 33/2002.
3. Sono altresì applicabili l'articolo 1161 cod. nav. e le altre norme vigenti in materia di abusiva o difforme occupazione, nonché gli artt. 1162 e 1164, 1174 e 1231 del cod. nav..
4. La violazione dei divieti generali su aree pubbliche è sanzionata secondo le disposizioni del regolamento di polizia urbana o dei regolamenti e delle ordinanze che li prevedono.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti e salvo che non costituisca reato, la violazione dei divieti generali e delle altre disposizioni previste dal presente regolamento non riconducibili alle fattispecie sanzionate come previsto dagli articoli precedenti, è punibile ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.lgs. n. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con fissazione in misura ridotta in € 250,00.
6. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento spetta al Comune.
7. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 43 - Diritti di istruttoria

1. La Giunta può, con propria deliberazione, stabilire i diritti di istruttoria spettanti per i procedimenti previsti dal presente Regolamento.
2. Nelle more di adozione della deliberazione di cui al comma precedente, per i procedimenti di rilascio di titoli concessori i diritti di istruttoria sono pari ad € 1.000,00 qualora l'istanza sia presentata da operatore economico avente finalità di lucro.
3. Non possono essere previsti diritti di istruttoria per le associazioni sportive prive di finalità di lucro, gli Enti del Terzo Settore, Enti Pubblici e/o loro società partecipate e gli Enti Morali.

Articolo 44 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di demanio marittimo e si applicano il regolamento comunale di Polizia Urbana, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche ed il Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Con riferimento alle attività balneari, eventuali integrazioni e precisazioni di carattere attuativo potranno essere disposte con ordinanza dal dirigente preposto all'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo.
3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono l'avvio e/o la conclusione della procedura selettiva nel tempo utile a garantire il proficuo utilizzo del demanio marittimo connesse, a mero titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'amministrazione valuterà i presupposti per l'eventuale rilascio dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia per il tempo strettamente connesso alla conclusione della procedura e alla continuità della stagione balneare in favore del soggetto titolare della concessione in scadenza.

Articolo 45 - Norme transitorie

1. Gli operatori economici che abbiano presentato istanza di rilascio di nuovo titolo concessorio ai sensi della L.R.V. 33/2002 prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento hanno la possibilità di modificare e/o integrare la domanda per tutto quanto concerne ciò che non è stato oggetto di pubblicazione secondo le modalità e le tempistiche che verranno indicate dal dirigente competente all'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo.